CONTRATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA SETTORE COOPERATIVE SOCIO SANITARIE ASSISTENZIALI EDUCATIVE E DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il giorno 2 agosto 2016, presso la sede di Confcooperative in Cesena, tra:

Associazione Generale Cooperative Italiane di Forlì-Cesena, Confcooperative Forlì-Cesena, Legacoop Romagna,

FP-CGIL di Forlì Cesena, FISASCAT-CISL Romagna, UIL-FPL di Forlì-Cesena,

viene stipulato il presente contratto territoriale, ai sensi dell'articolo 10, punto 2, del CCNL 16 dicembre 2011 e dell'accordo regionale dell'Emilia Romagna del 20 marzo 2001, che è vincolante per tutte le cooperative che operano in ambito sociosanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo nella provincia di Forlì-Cesena, anche se con sede legale in altro territorio.

PREMESSA

Nel territorio provinciale, la cooperazione sociale rappresenta una grande risorsa al fine del mantenimento dei livelli di welfare oltre che una ricchezza in termini occupazionali, anche per le persone svantaggiate. E' altresì uno strumento fondamentale per la risposta ai bisogni crescenti e differenziati dei cittadini ed ha assunto un ruolo consolidato nell' ambito della qualificata ed estesa rete di servizi sociali, esprimendo con forza crescente la propria capacità progettuale e professionale nella gestione degli stessi.

Il lavoro della cooperazione sociale, che ha nell'interesse generale delle comunità la sua missione costitutiva, é sostenuto da costruttive relazioni sindacali e dal continuativo esercizio della contrattazione territoriale, volta a definire un sistema di regole e di buone prassi che permettano di qualificare ancor più i servizi, tutelando e valorizzando l'utenza e salvaguardando al tempo stesso i diritti fondamentali dei lavoratori. A questo fine è da ritenersi di particolare importanza la capillare diffusione presso le stazioni appaltanti delle tabelle del costo del lavoro.

In questo quadro che ha visto affermarsi la funzione sociale e pubblica della cooperazione sociale, la contrattazione decentrata esercitata nell'ambito dei presupposti richiamati dal CCNL di riferimento è una componente necessaria e fondamentale che concorre a sostenere e a qualificare l'andamento dell'intero settore. E' infatti attraverso la contrattazione anche decentrata che, nel rispetto dei reciproci ruoli, possono essere definiti i presupposti utili a consentire di coniugare il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità sociali con il riconoscimento del valore del lavoro sociale, perseguendo una sempre maggior qualificazione dello stesso come fattore di miglioramento della qualità dei servizi.

Tali considerazioni assumono maggior forza e importanza nel momento in cui, anche in questo territorio, si assiste all'ingresso nella gestione dei servizi di welfare di associazioni di volontariato e imprese anche cooperative, le quali, muovendosi al limite di norme e contratti, mettono a rischio la reputazione ed il ruolo della stragrande maggioranza delle cooperative aderenti alle centrali maggioritarie che operano correttamente.

Articolo 1

FORMAZIONE

La formazione è un fattore fondamentale per sostenere lo sviluppo aziendale, l'adeguamento, l'innovazione e la competitività delle aziende cooperative, analogamente alla valorizzazione delle competenze professionali dei lavoratori. Le parti convengono che vanno praticati tutti i percorsi che consentano l'accesso ai corsi di formazione finanziata e/o volontaria da parte dei lavoratori compatibilmente all'organizzazione dei servizi e all'attività svolta dalla cooperativa.

Articolo 2

MODALITA' DI ACCESSO AI CORSI DI QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Le Cooperative, al fine di migliorare la qualità e la preparazione del personale, renderanno note, con adeguato anticipo utile ai lavoratori per presentare domanda, tutte le informazioni in loro possesso riguardanti corsi di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale attinenti al settore e utili per i lavoratori.

I lavoratori che vorranno partecipare alla formazione (art. 70), dovranno presentare la domanda entro e non oltre il 31/12 dell'anno precedente. Le cooperative autorizzeranno fino al limite del 10 % del totale dell'organico la partecipazione ai corsi relativi.

Articolo 3

UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER SERVIZIO

Il trasporto dell'utenza deve, di norma, essere effettuato utilizzando mezzi dell'azienda cooperativa o dell'ente titolare del servizio; l'eventuale trasporto di utenza su mezzo proprio della lavoratrice o del lavoratore deve avere carattere di eccezionalità e deve in ogni caso essere preventivamente autorizzato da atto scritto che ne specifichi le motivazioni.

Nel caso in cui alla lavoratrice o al lavoratore sia richiesto di utilizzare il proprio mezzo di trasporto per motivi di servizio, la Cooperativa è tenuta a risarcire eventuali danni subiti dal mezzo direttamente connessi all'utilizzo richiesto e non risarcibili da altra polizza od, in alternativa, a stipulare apposita polizza kasko.

In tal caso l'eventuale franchigia prevista dalla polizza assicurativa sarà coperta direttamente dalla Cooperativa a titolo di risarcimento danni.

Il risarcimento sarà riconosciuto su presentazione di idonea documentazione salvo il ricorrere di dolo o colpa grave accertata dalle autorità competenti da parte del lavoratore per cui nulla sarà dovuto.

Alla lavoratrice e al lavoratore sarà rimborsato per ogni chilometro effettuato e documentato, un importo: Per autovettura \in 0,30 Per ciclomotori \in 0,16

Laddove la lavoratrice o il lavoratore utilizzino la propria bicicletta o ciclomotore per servizio, in caso di furto del mezzo documentato con copia della denuncia all'Autorità di P.S. o di danneggiamento del mezzo stesso, la Cooperativa su documento di spesa risarcirà il danno subito fino ad un massimo di euro 100,00 per i ciclomotori e 50,00 per le biciclette.

Articolo 4

ATTIVITA' DI SOGGIORNO

Alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati in attività di soggiorno con gli utenti comportante l'obbligo di residenza per periodi predefiniti, compete il seguente trattamento economico.

Per i soggiorni verranno retribuite le ore ordinarie diurne di lavoro più le ore di straordinario eventualmente prestate nel limite massimo giornaliero di un'ora e trenta minuti.

La giornata relativa al viaggio di andata sarà retribuita per intero se l'inizio dell'attività lavorativa avviene entro le ore 12, in caso contrario al 50%.

La giornata relativa al viaggio di ritorno sarà retribuita per intero se la fine dell'attività lavorativa avviene dopo le ore 16, in caso contrario al 50%.

In aggiunta al trattamento di cui sopra, sarà erogata un'indennità giornaliera di Euro 34,00 a copertura della pronta reperibilità, obbligo di residenza, indennità di lavoro notturno e disagio.

lus

2

5

Az

S

Articolo 5

SPECIFICA A DECLARATORIA CCNL

Fatte salve condizioni aziendali di miglior favore preesistenti, in aggiunta alla declaratoria prevista dall'articolo 47 del CCNL, le parti concordano nell'individuare un inquadramento non inferiore al B1 per tutti quei lavoratori che nelle cooperative sociali di tipo B svolgono contemporaneamente, oltre alle mansioni del A1 o A2 già previste dal CCNL, funzioni di tutoraggio e/o controllo di lavoratori svantaggiati nello svolgimento delle loro normali mansioni.

Articolo 6

CAMBI DI GESTIONE

Per tutto il personale, in forza al momento dell'appalto, nel rispetto dell'art. 2112 del Codice Civile, si applichera' l'art.37 del CCNL che prevede il mantenimento da parte della cooperativa subentrante del trattamento economico contrattuale costituito da equivalenza del livello, orario settimanale di lavoro (salvo motivata riorganizzazione dei servizi appaltati da parte del nuovo appaltatore), scatti di anzianità, indennità di funzione previste dal CCNL con riferimento alla specifica mansione/professione svolta, senza apposizione del periodo di prova.

A tal fine l'azienda uscente dovrà consegnare tempestivamente all'impresa subentrante l'elenco del personale con indicata la relativa anzianità di servizio, livello inquadramento, orario settimanale o eventuali altre informazioni che l'impresa cedente ritenesse utili evidenziare.

In caso di passaggio nessun costo relativo a formazione e qualificazione potrà essere a carico del lavoratore, che manterrà il diritto ad usufruire dei permessi retribuiti precedentemente riconosciuti, a carico della cooperativa subentrante.

Il personale che al momento del subentro sarà assente con diritto alla conservazione del posto, resterà a carico della cooperativa cessante fino al termine dell'assenza.

Le parti convengono inoltre che in caso di cessazione dell'appalto o di cessazione della gestione, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione 30 giorni prima, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti.

L'azienda subentrante, s'impegnerà ad incontrare, almeno 15 giorni prima del passaggio, le OO.SS, al fine di andare alla definizione e sottoscrizione dell'accordo relativo art.37 CCNL e al suo corretto utilizzo.

In caso di cambi di gestione, l'azienda cessante corrisponderà l'ERT (riferito all'anno precedente) ai lavoratori ceduti per il periodo di propria competenza.

Articolo 7

ELEMENTO RETRIBUTIVO TERRITORIALE

Le parti convengono di istituire, come previsto dall'art. 10, punto 2 lett. b del vigente CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (di seguito denominato ERT), definito secondo l'accordo confederale del 23 luglio 1993 e con il conseguente regime speciale di decontribuzione previsto dall'art. 2) della Legge n. 135/97 e successive modifiche. Le somme erogate a titolo di ERT si intendono omnicomprensive e pertanto non saranno considerate utili nel calcolo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.

Il valore dell'ERT viene definito nel valore di € 300 annui lordi, corrispondenti a 1548 ore lavorate; costituisce l'importo erogabile per il livello retributivo C1 e sarà riparametrato sugli altri livelli contrattuali con i medesimi criteri, oltreché rapportato alle ore di lavoro effettivamente prestate nell'anno in esame. Rientrano nella definizione di ore prestate valide ai fini del calcolo dell'ERT le ore retribuite a titolo di maternità obbligatoria, infortunio, ferie, permessi per donazione del sangue, permessi per terapie salvavita.

CRITERI E TEMPI DI EROGAZIONE

L'ERT sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza nel mese di erogazione che abbiano prestato attività nell'anno di riferimento. Tale istituto sarà liquidato con la retribuzione afferente l'attività lavorativa del mese di Luglio con le modalità ed i criteri definiti dal presente accordo territoriale.

R

Rh.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI E DEL LORO VALORE

L'ERT è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle cooperative sociali nella provincia di Forlì-Cesena. La valutazione sarà svolta secondo parametri quali - quantitativi rilevati dalle situazioni di bilancio annuale registrate dalle cooperative che più rappresentano il settore e sarà conclusa entro il 30 giugno di ogni anno, assumendo a sintesi gli indicatori di seguito riportati.

L'individuazione delle cooperative ai fini delle valutazioni relative avverrà tenendo conto delle seguenti condizioni:

- ✓ Fascie di fatturato;
- ✓ Fascie per n. di dipendenti;
- ✓ Tipologia e settori di attività

In funzione di questi indicatori verrà definito un campione di cooperative (allegato al presente accordo) che resterà in vigore fino alla scadenza del presente accordo territoriale.

1º INDICATORE: ESPOSIZIONE FINANZIARIA/TEMPI DI PAGAMENTO

Le parti assumono a riferimento per la corresponsione dell'ERT, il ritardo medio dei pagamenti alle cooperative sociali. Il peso di detto indicatore sul valore massimo erogabile di ERT è definito nella misura del 30%, pari a 90 Euro/anno. Tale indicatore è calcolato rapportando la somma tra i crediti verso clienti non ancora riscossi con il fatturato dell'anno in questione (voce A Bilancio CEE), il tutto moltiplicato per 365. Cioè a dire:

$$1^{\circ}$$
 indicatore = $\frac{C \times 365}{V}$ = gg. di esposizione finanziaria V

Dove: $V = V$ alore della produzione anno X

Parametri

Dove:

Il valore/obbiettivo al raggiungimento del quale viene erogata interamente la quota di ERT prevista per questo indicatore, viene fissato nella misura di 60/gg.

Le parti definiscono che:

- a) nel caso in cui il valore dell'indicatore sia uguale o superiore al limite di 60gg, nulla è dovuto nell'anno in questione a titolo di ERT su detto indicatore;
- nel caso in cui il valore dell'indicatore sia inferiore al limite di 60 giorni, l'ERT del presente parametro sarà erogato integralmente

2º INDICATORE: INCIDENZA DEL COSTO DEL LAVORO

Le parti assumono a riferimento per la corresponsione dell'ERT, l'incidenza del costo del lavoro delle cooperative sociali. Il peso di detto indicatore sul valore massimo erogabile di ERT è definito nella misura del 30%, pari a 90 Euro/anno. Tale indicatore è calcolato rapportando il costo complessivo del lavoro (dato dalla somma tra salari e stipendi lordi – voce B9 Bilancio CEE - e le prestazioni da terzi) con il fatturato dell'anno in questione (voce A Bilancio CEE), il tutto moltiplicato per 100.

Cioè a dire:

Dove:

CCL = Costo complessivo del lavoro anno X

V = Valore della produzione anno X

Parametri

Il valore/obbiettivo, al raggiungimento del quale viene erogata interamente la quota di ERT prevista per questo indicatore, viene fissato nella misura del 68%.

Le parti definiscono che:

- a) nel caso in cui il valore dell'indicatore sia uguale o superiore al limite del 68%, nulla è dovuto nell'anno in questione a titolo di ERT su detto indicatore;
- b) nel caso in cui il valore dell'indicatore sia inferiore a limite del 68%, l'ERT del presente parametro sarà erogato integralmente.

3° INDICATORE: PARTECIPAZIONE E PRODUTTIVITA'

Le parti assumono a riferimento per la corresponsione dell'ERT, la partecipazione e la produttività del lavoro delle cooperative sociali.

Il peso di detto indicatore sul valore massimo erogabile di ERT è definito nella misura del 30%, pari a 90 Euro/anno. Tale indicatore è calcolato rapportando le ore di assenza per malattia, infortuni e maternità fatte dai lavoratori con il totale delle ore lavorate nell'anno, il tutto moltiplicato per 100.

Cioè a dire:

Dove:

MIM = ore malattia, infortuni e maternità anno X

H = totale ore lavorate

Parametri

Il valore/obbiettivo (VO3), al raggiungimento del quale viene erogata interamente la quota di ERT prevista per questo indicatore, viene fissato nella misura del 7,5%

Il valore/riferimento (VR3) è dato dalla incidenza percentuale della media aritmetica delle assenze del triennio precedente. Le parti definiscono che:

- a) nel caso in cui il valore dell'indicatore sia uguale o superiore al valore/riferimento, nulla è dovuto nell'anno in questione a titolo di ERT su detto indicatore;
- b) nel caso in cui si registri un miglioramento dell'indicatore rispetto al valore/riferimento, l'ERT erogabile per l'indicatore in questione è di 90 Euro/anno in proporzione all'effettivo miglioramento rispetto ai parametri.

Cioè a dire:

a) VR3
$$\leq$$
 3° IND
ERT 3° indicatore = \in 0
$$VR3 - 3° IND$$

$$ERT 3° indicatore = VR3 - 3° IND$$

$$VR3-VO3$$

Dove:

VR3 = Valore/riferimento 3° indicatore

VO3 = Valore/obiettivo 3° indicatore

3° IND = Valore 3° indicatore

4° INDICATORE: PERFORMANCE TERRITORIALE

Le parti assumono a riferimento per la corresponsione dell'ERT, la performance nel territorio di Forlì-Cesena delle cooperative sociali.

Il peso di detto indicatore sul valore massimo erogabile di ERT è definito nella misura del 10%, pari a 30 Euro/anno. Tale indicatore è dato dall'incremento percentuale del fatturato rispetto all'anno precedente. Cioè a dire:

A Mo.

R

4

4° indicatore =
$$\frac{(V - Vx) \times 100}{Vx} = \% \text{ incremento fatturato}$$

Dove:

V = fatturato anno X

Vx = fatturato anno X-1

Parametri

Il valore/obbiettivo (VO4), al raggiungimento del quale viene erogata interamente la quota di ERT prevista per questo indicatore, viene fissato nella misura del 15 %

Il valore/riferimento (VR4) è dato dall'incremento percentuale medio del fatturato del triennio precedente. Le parti definiscono che:

- a) nel caso in cui il valore dell'indicatore sia uguale o inferiore al valore/riferimento, nulla è dovuto nell'anno in questione a titolo di ERT su detto indicatore;
- b) nel caso in cui si registri un miglioramento dell'indicatore rispetto al valore/riferimento, l'ERT erogabile per l'indicatore in questione è di 30 Euro/anno in proporzione all'effettivo miglioramento rispetto ai parametri.

Cioè a dire:

a)
$$VR4 \ge 4^{\circ} IND$$
 ERT 4° indicatore = 60
b) $VR4 < 4^{\circ} IND$ ERT 4° indicatore = $30 \times \frac{4^{\circ} IND - VR4}{VO4 - VR4}$

Dove:

VR4 = Valore/riferimento 4° indicatore

VO4 = Valore/obiettivo 4° indicatore

4° IND = Valore 4° indicatore

La normativa prevista dal presente articolo si applica con le seguenti decorrenze:

anno di riferimento: 2016anno di erogazione: 2017

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'ERT si applica a tutte le cooperative operanti nella provincia di Forlì-Cesena. Per quelle il cui bilancio non ne consenta il riconoscimento a causa di uno stato di sofferenza economica (da valutarsi con riferimento all'andamento del M.O.L., voce A-B del bilancio) e/o finanziaria (ivi compresi i crediti non esigibili o svalutati) possono richiedere, entro il 30 Giugno di ogni anno, l'attivazione di un confronto con le parti firmatarie. A seguito della richiesta delle cooperative interessate, le parti verificheranno la possibilità di definire un accordo sindacale che stabilisca modalità e criteri per la sospensione, l'esonero, il riconoscimento parziale o il dilazionamento del pagamento dell'ERT eventualmente spettante per l'anno di riferimento.

UNA TANTUM per gli anni 2013-2014-2015

Le parti concordano che, a sanatoria degli anni 2013, 2014 e 2015, è riconosciuta una somma a titolo di una tantum per un importo forfetario lordo di € 100,00.

Il suddetto importo verrà erogato in un'unica traches con la busta paga del mese di Settembre 2016 e verrà riparametrato per i mesi di effettiva presenza negli anni oggetto dell'una tantum e riproporzionato per i part time.

Tale somma sarà erogata alle lavoratrici ed ai lavoratori in forza al momento dell'erogazione e non sarà considerata utile ai fini del calcolo di alcun istituto contrattuale e di legge, ivi compreso il TFR.

L'UNA TANTUM si applica a tutte le cooperative operanti nella provincia di Forlì-Cesena. Per quelle i cui bilanci degli anni 2013-2014-2015 non ne consentissero il riconoscimento in funzione dei parametri definiti dalla clausola di salvaguardia ERT definita nel presente articolo, possono richiedere entro 30gg dalla sottoscrizione del presente accordo, l'attivazione di un confronto con le parti firmatarie per verificare la possibilità di definire un accordo sindacale che stabilisca modalità e criteri per il riconoscimento parziale dell'UNA TANTUM eventualmente spettante.

M

Ms

R R

Articolo 8

DECORRENZA E DURATA

Salvo le specifiche decorrenze previste dai singoli articoli, il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e scadrà il 31 dicembre 2018, sia per gli aspetti normativi che retributivi.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Per le materie trattate sono fatte salve condizioni di miglior favore eventualmente preesistenti.

Associazione Generale Cooperative Italiane di Forlì-Cesena

Confcooperative Forlì-Cesena

Legacoop Romagna

FP-CGIL di Forlì Cesena

FISASCAT-CISL Romagna

UIL-FPL di Forlì-C

Allegato 1

ELENCO COOPERATIVE CAMPIONE PER IL CALCOLO ERT

Cad
Tragitti
Acquarello
Mandorlo
Cigno
Team Service
Domus Coop
Aquilone
ForB
Cils
Dolce

RV

Mo

,